



Federazione  
Motociclistica  
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 12/ 25

Dec. n° 12/25

Il giorno 26 giugno 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1

R.d.G., il 13 giugno 2025, nei confronti di:

**1) BERGAMIN Marco**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MOTOR SCHOOL RIOLA", con tessera n. 25095033 e licenza Fuoristrada n. Y04825;

**2) MUSCAS Loris**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato con il M.C. "IL CASTELLO DI SARDARA" con tessera n. 25095702 e licenza Fuoristrada n. D00410;

### **incolpati di:**

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 2° - MUSCAS Loris – anche *ex art.* 32 R.M.M., e ciò in quanto, domenica 8 giugno 2025, alle ore 17,40 circa, presso il parco cross “Il Castello” di Sardara, poco dopo la conclusione della seconda manche della classe open, il 1° - BERGAMIN Marco -, caduto rovinosamente a terra poco prima della conclusione della 2° manche, a seguito di un contatto con il 2°- MUSCAS Loris -, si dirigeva alterato verso lo stand dove questi era presente, ed esordiva dicendo: “*ma che cazzo stai facendo?*”. Ne nasceva una discussione accesa, ove entrambi i piloti si afferravano l’uno con l’altro e tentavano di colpirsi. Ad un certo punto, un non meglio identificato accompagnatore del 2° - MUSCAS Loris -, sferrava un colpo di chiave sul capo del BERGAMIN che portava ancora il casco. Il MUSCAS continuava poi a provocare il BERGAMIN, che veniva allontanato per evitare che la situazione degenerasse.”

### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 13 giugno 2025 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata “5° prova Campionato Regionale Motocross (cod. SARMX005), svoltasi presso il Parco Cross “Il Castello” di Sardara (SU) l’8 giugno 2025; nonché i rapporti di gara acquisiti e trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 26.06.2025, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 23.06.2025.

Detta facoltà è stata esercitata da entrambi gli incolpati nei termini assegnati, gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

#### OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede ad entrambi gli incolpati BERGAMIN Marco e MUSCAS Loris, quest'ultimo anche a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento di un non meglio identificato accompagnatore.

Dalla lettura del rapporto di gara ufficiale, allegato alla segnalazione, redatto dalla Commissario di Gara Delegato che ha assistito personalmente ai fatti accaduti, si legge che dopo la gara ha visto il pilota Bergamin Marco, che con casco indossato e privo di visiera, poggiata la moto si è recato velocemente verso il box occupato dal pilota Muscas Loris. Vani sono stati i tentativi degli accompagnatori del Bergamin di evitare tale situazione. Giunto nei pressi dello stand il Bergamin ha urlato al Muscas la frase "*ma che cazzo stai facendo?*". Da quel momento è iniziata una zuffa tra i due piloti con reciproci

tentativi di colpirsi, senza che i numerosi soggetti presenti riuscissero a fermarli. Ad un tratto, come riportato dal CdGD nel suo rapporto ufficiale, un accompagnatore del Muscas " ....senza ritegno ha sferrato un colpo di chiave al capo del Bergamin che portava ancora il casco..." (rifer. rapporto ufficiale). Solo dopo qualche minuto i presenti riuscivano a fare allontanare i piloti.

A seguito dei fatti entrambi i piloti sono stati convocati dal Direttore di Gara per fornire spiegazioni dell'accaduto. In quella sede, alla presenza del Direttore di Gara, hanno ammesso i fatti e vi è stato un chiarimento tra i due piloti di quanto accaduto, seguito da scuse reciproche. In quella sede il pilota Bergamin Marco è stato escluso dalla competizione ex art. 35 n° 3 lett. c) RMM (comportamento scorretto), il suddetto pilota ha sottoscritto per ricevuta la comunicazione ufficiale, e non ha proposto impugnazione nei tempi previsti avverso il provvedimento di esclusione. Anche il pilota Muscas Loris è stato escluso dalla competizione con la motivazione - art. 35 comma n° 3 lett. c) ed u) RMM (comportamento scorretto e responsabilità oggettiva) - ma non essendo presente non è stato comunicato l'atto. Entrambi i piloti per i fatti riportati nel citato rapporto ufficiale sono stati segnalati per proposta sanzione alla Procura Federale F.M.I..

Del resto la ricostruzione dei fatti, e delle responsabilità disciplinari degli stessi emerge dalle stesse memorie fatte pervenire a questo GSN dagli incolpati. Nella memoria del pilota Bergamin Marco si legge: *"Poco prima della conclusione della seconda manche della gara classe open, mentre mi trovavo in 1^ posizione di categoria ho subito una caduta causata da una manovra scorretta e volontaria del sig. Loris Muscas, in 2^ posizione di categoria che nel tentativo di sorpassarmi ha effettuato un urto irregolare. Questo contatto ha provocato una mia violenta caduta, con conseguenze fisiche (dolore a piede, ginocchio e spalla) documentate da referti medici (in attesa di valutazione) e evidenziate nelle fotografie (in allegato).*

*Al termine della gara, mi sono recato presso lo stand dove si trovava il sig. Loris Muscas per chiedere spiegazioni in merito alla manovra pericolosa subita, esclamando visibilmente contrariato:*

*“Ma che cazzo stai facendo?” Il mio intento era chiarire civilmente l'accaduto. Tuttavia, sono stato immediatamente aggredito verbalmente dal sig. Loris Muscas e, cosa ben più grave, fisicamente colpito alla testa con una chiave da un accompagnatore dello stesso. Il colpo è avvenuto mentre indossavo ancora il casco (in allegato foto). L'atto ha rappresentato un'aggressione gratuita, violenta e assolutamente ingiustificabile, che ha potuto non degenerare solo grazie al tempestivo intervento di terzi che hanno allontanato i presenti”.*

A tale versione dei fatti il pilota Muscas Loris fornisce nella memoria difensiva la propria ricostruzione dell'accaduto: *“A seguito del contatto di gara, il sig. Marco Bergamin si è presentato presso il mio box, assumendo un atteggiamento intimidatorio e proferendo insulti nei miei confronti. Lo stesso ha tentato per primo di colpirmi con un pugno a mani serrate. Al fine di sottrarmi all'aggressione e prevenire ulteriori atti violenti, mi sono visto costretto ad allontanarlo con una spinta. Un soggetto non identificato (presumibilmente uno spettatore) è prontamente intervenuto per sedare la situazione, cercando di allontanarmi dal luogo dell'aggressione. Successivamente, sono intervenuti anche il padre e la madre del sig. Bergamin i quali hanno stratonato e ostacolato lo stesso spettatore, impedendogli di continuare a calmare gli animi. Preciso che, in ogni momento, ho mantenuto un comportamento collaborativo, limitandomi a spiegare la mia versione dei fatti in merito al contatto di gara, di natura accidentale, senza replicare né reagire alle offese o provocazioni ricevute.*

E pertanto dalla analisi delle memorie, e degli atti ufficiali di gara, risulta, che domenica 8 giugno 2025, presso il parco cross “Il Castello” di Sardara, poco dopo la conclusione della seconda manche della classe open, i piloti BERGAMIN Marco e MUSCAS Loris in particolare dopo la conclusione della seconda manche della classe open, il BERGAMIN Marco, caduto rovinosamente a terra poco prima della conclusione della 2° manche, a seguito di un contatto con il MUSCAS Loris, si dirigeva alterato verso lo stand dove questi era presente, ed esordiva dicendo: “*ma che cazzo stai facendo?*”. Ne nasceva una discussione accesa, ove entrambi i piloti si afferravano l’uno con l’altro e tentavano di colpirsi (come risulta dal rapporto del CdGD e da entrambe le memorie difensive in atti). Ad un certo punto, un non meglio identificato accompagnatore del MUSCAS Loris che si trovava nel box dello stesso, sferrava un colpo di chiave sul capo del pilota BERGAMIN, che per sua fortuna indossava ancora il casco. La disputa tra i due continuava ancora e solo l’intervento di soggetti esterni accorsi sul posto evitava conseguenze peggiori, tali fatti avvenivano alla presenza di un numeroso pubblico. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell’art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Inoltre si rappresenta che entrambi i piloti sono stati esclusi dalla competizione: Bergamin Marco per violazione dell’art. 35 n° 3 lett. c) (comportamento scorretto), e Muscas Loris per violazione dell’art. 35 n° 3 lett. c) (comportamento scorretto) e lett. u) (responsabilità oggettiva). Pertanto dal complessivo esame degli atti pervenuti a questo GSN possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

In particolare è fondata la responsabilità del MUSCAS Loris in ordine sia alla violazione dell’art. 1 del RdG che *ex art.* 32 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche

(responsabilità oggettiva) per la condotta dell'accompagnatore, ed è altrettanto fondata la responsabilità del Bergamin Marco a cui è contestato dal P.F. la violazione dell'art. 1 del RdG come da capo d'inculpazione.

Per quanto attiene la considerazione del **trattamento sanzionatorio**, al fine di modellare la pena ai fatti contestati, questo GSN ritiene che entrambi i piloti siano meritevoli della concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, tenuto conto della tempistica dell'accadimento, subito dopo la gara, e del leale comportamento nelle immediatezze della stessa allorquando, convocati dal Giudice di Gara, si sono entrambi chiariti e scusati per l'accaduto (come riportato nel rapporto ufficiale), tenuto conto inoltre della mancanza di precedenti di entrambi i piloti.

Ciò posto, la violazione di cui si è reso responsabile il sig. **BERGAMIN Marco**, conduce all'applicazione nei suoi confronti, con concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, della sanzione del **ritiro della tessera e della licenza per mesi 3 (tre)** ai sensi dell'art. 29 R.d.G.. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), ma anche della incensuratezza del sig. BERGAMIN (non risultando precedenti a suo stesso carico).

Le violazioni di cui si è reso responsabile, art. 1 del RdG e art. 32 RMM (responsabilità oggettiva), l'inculpato **MUSCAS Loris**, tenuto conto della pluralità delle stesse, conducono all'applicazione nei suoi confronti di una sanzione più severa, del ritiro della licenza e della tessera, che, si ritiene equo determinare, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45.2, **in mesi 4 (quattro) di ritiro della licenza e della tessera.**

#### **P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M. dichiara:

**1) BERGAMIN Marco**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. “MOTOR SCHOOL RIOLA”, con tessera n. 25095033 e licenza Fuoristrada n. Y04825;

**responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 25095033 e della licenza Fuoristrada n. Y04825 per mesi 3 (tre) - fine sanzione 26.09.2025.**


**2) MUSCAS Loris**, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato con il M.C. “IL CASTELLO DI SARDARA” con tessera n. 25095702 e licenza Fuoristrada n. D00410;

**responsabile ex art. 1 del RdG ed art. 32 RMM e, concesse le circostanze attenuanti ex art. 45.2 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n. 25095702 e della licenza Fuoristrada n. D00410 per mesi 4 (quattro) con fine sanzione 26.10.2025.**

Depositata il 26 giugno 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

aw. (Avv. Luigi Musolino)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a  
Bergamin Marco;  
Muscas Loris;  
Presidente Federale;

Segretario Generale;  
Procuratore Federale;  
Gruppo Direttori di Gara;  
Gruppo Commissari di Gara;  
Settore Tecnico Sportivo;  
Ufficio Licenze;  
Ufficio Tesseramento;  
Ufficio Fuoristrada;  
Co. re. Sardegna;  
Ufficio Comunicazione F.M.I.

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514  
[procura@federmoto.it](mailto:procura@federmoto.it) - [giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)  
[www.federmoto.it](http://www.federmoto.it)

